



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 130

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

**Oggetto: Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18-10-2019 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione da parte del Governo di una serie di direttive europee (All. n. 1). Di seguito si segnalano alcune disposizioni d'interesse per la professione medica e odontoiatrica.

Il comma 1 dell'art. 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.

**In particolare, si segnala che l'Allegato A (n. 24) prevede il recepimento della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.**

**Si rileva che la suddetta direttiva impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio.** Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione, sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni, garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori. Non viene peraltro pregiudicata "la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità".

**Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/958 scade il 30 luglio 2020.**

**Si sottolinea inoltre, che l'Allegato A (n. 11) prevede il recepimento della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La suddetta direttiva introduce la necessità di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, che può proseguire anche oltre il**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**termine dell'esposizione sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza (articolo 1, paragrafo 2, lettera a).** E' inoltre specificato che "tutti i casi di cancro che (...) risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile" (articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

**Il termine per il recepimento della direttiva (UE) scade il 17 gennaio 2020.**

**Si segnala poi l'art. 20 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) che reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.** Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata una procedura di infrazione.

Si rileva che i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, prevedono tra l'altro:

- **la revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose (lett. f));**
- **l'introduzione (lett. f) sopraccitata) di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali;**
- **l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato D.Lgs. n. 230 del 1995 (lett. g)).**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582